

Tribunale di Roma, 21 settembre 2010 – Pres. Monsurrò – Est. Norelli.

Segnalazione del Prof. Massimo Fabiani

Fallimento – Società – Socio illimitatamente responsabile dichiarato fallito in estensione – Beneficio dell'esdebitazione – Ammissibilità.

Fallimento – Esdebitazione – Ammissione – Presupposto oggettivo.

Fallimento – Esdebitazione – Pronuncia di Inesigibilità – Efficacia di accertamento costitutivo.

Fallimento – Esdebitazione – Ammissione – Presupposto oggettivo.

Fallimento – Socio illimitatamente responsabile dichiarato fallito in estensione – Concessione del beneficio dell'esdebitazione – Presupposto oggettivo – Concorrenza dei creditori sociali e dei creditori sociali.

Nella sua qualità di "fallito persona fisica", anche il socio illimitatamente responsabile di società dichiarata fallita è legittimato a chiedere il beneficio dell'esdebitazione perché la norma non discrimina il «fallito» in quanto imprenditore individuale dal «fallito» in quanto socio illimitatamente responsabile di società dichiarata fallita, richiedendo solo che sia «persona fisica». (gc) (riproduzione riservata)

Il beneficio dell'esdebitazione è subordinato al soddisfacimento almeno parziale di tutti i creditori concorrenti, il che implica che il fallimento si sia chiuso con una ripartizione dell'attivo, grazie alla quale tutti i creditori ammessi al passivo abbiano ricevuto un pagamento, ancorché in misura minima. (gc) (riproduzione riservata)

L'esdebitazione, ossia la liberazione del debitore dai debiti residui (art. 142, comma primo, l. fall.), non è un effetto che si produce prima del e indipendentemente dal provvedimento giudiziale, ma è creato proprio e solo da questo (che è, perciò, un provvedimento di accertamento costitutivo: art. 2908 c.c.). (gc) (riproduzione riservata)

La disposizione dell'art. 142, comma secondo, legge fallimentare, che vieta la concessione del beneficio «qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali», deve essere interpretata in stretta correlazione con la disposizione dell'art. 143, comma primo, legge fallimentare, nel senso che il soddisfacimento «in parte» è il soddisfacimento non integrale di tutti i debiti (rectius: crediti), cui si riferisce tale ultima disposizione, e non già il soddisfacimento di una parte, ossia di alcuni o di uno solo, dei creditori concorrenti. Da ciò consegue che la pronuncia liberatoria è possibile solo se tutti i debiti da dichiarare inesigibili siano stati tutti parzialmente soddisfatti e non è, viceversa, possibile qualora vi siano debiti per nulla soddisfatti. (gc) (riproduzione riservata)

Nel caso di socio illimitatamente responsabile, dichiarato fallito in conseguenza della dichiarazione di fallimento della società, poiché nel suo fallimento concorrono sia i creditori sociali, sia i suoi creditori particolari, la condizione di cui all'art. 142, secondo comma, legge fallimentare, non può evidentemente dirsi realizzata, se non quando tanto gli uni quanto gli altri creditori (ammessi al passivo del fallimento del singolo socio) siano stati parzialmente soddisfatti. (gc) (riproduzione riservata)

Il Tribunale (omissis)
ha deliberato il seguente

DECRETO

nel procedimento di esdebitazione n. 1/2010 tra

A. A. – ricorrente;

e i «creditori concorrenti non integralmente soddisfatti» – resistenti non costituiti.

Ritenuto in fatto.

Con ricorso depositato in data 12-1-2010, con documenti a corredo, A. A., premesso che con sentenza del 21-10-1999 il Tribunale di Roma aveva dichiarato il suo fallimento quale socio illimitatamente responsabile della società A. B. & Figli s.n.c.; che la procedura fallimentare era stata dichiarata chiusa con decreto in data 4-5-2009 per compiuta ripartizione finale dell'attivo; che sussistevano le condizioni di legge per la concessione dell'esdebitazione ex art. 142 l. fall.; tanto premesso, chiedeva che gli fosse concesso detto beneficio.

Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinanzi al giudice relatore (delegato alla trattazione del procedimento), veniva notificato a tutti i creditori ammessi al passivo non integralmente soddisfatti.

Il curatore depositava parere scritto, nonché copia delle lettere spedite ai membri del comitato dei creditori, perché esprimessero il loro parere.

All'udienza del 20-4-2010 compariva il solo curatore del fallimento. Il giudice relatore disponeva l'acquisizione di ufficio del fascicolo fallimentare e si riservava di riferire al collegio.

Considerato in diritto.

1. In osservanza della pronuncia della Corte costituzionale 30 maggio 2008, n. 181 (la quale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 143 l. fall. – nel testo di cui al d.lgs. 9-1-2006, n. 5 – «limitatamente alla parte in cui esso, in caso di procedimento di esdebitazione attivato, ad istanza del debitore già dichiarato fallito, nell'anno successivo al decreto di chiusura del fallimento, non prevede la notificazione, a cura del ricorrente e nelle forme previste dagli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile, ai creditori concorrenti non integralmente soddisfatti, del ricorso col quale il debitore chiede di essere ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei medesimi creditori, nonché del decreto col quale il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio»), essendosi provveduto alla prescritta notificazione, il contraddittorio è stato regolarmente instaurato.

2. Il ricorso è stato tempestivamente depositato nel termine di cui all'art. 143, primo comma, l. fall («entro l'anno successivo» al decreto di chiusura del fallimento).

3. Il ricorrente è legittimato a chiedere il beneficio, essendo «fallito persona fisica» (art. 142, primo comma, primo periodo, l. fall.): la norma non discrimina il «fallito» in quanto imprenditore individuale (art. 1 l. fall.) dal «fallito» in quanto socio illimitatamente responsabile di società dichiarata fallita (art. 147 l. fall.), richiedendo solo che sia «persona fisica».

4. Dagli atti raccolti nel fascicolo fallimentare (acquisito d'ufficio) risulta non sussistente la condizione oggettiva di cui all'art. 142, secondo comma, l. fall., a tenor del quale «l'esdebitazione non può essere concessa qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali»: nella specie il fallimento è stato chiuso per compiuta ripartizione dell'attivo (art. 118, n. 3, l. fall.), ma i creditori chirografari ammessi al passivo (del fallimento e della società e del socio ricorrente) non sono stati per nulla soddisfatti.

4.1. La citata disposizione va intesa nel senso che il beneficio è subordinato al soddisfacimento almeno parziale di tutti i creditori concorrenti, il che implica che il fallimento si sia chiuso con una ripartizione, grazie alla quale tutti i creditori ammessi al passivo abbiano ricevuto un pagamento, ancorché in misura minima. Tale interpretazione scaturisce da una piana lettura della norma in connessione con le altre disposizioni che disciplinano l'istituto. Infatti, l'art. 143, comma primo, l. fall. individua con precisione il contenuto della pronuncia che il tribunale, se accoglie la domanda, è tenuto ad emettere: «dichiara inesigibili nei confronti del debitore già dichiarato fallito i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente». Questa è propriamente la formula che deve assumere il dispositivo del provvedimento di esdebitazione, dunque la riproduzione nel caso concreto della astratta volontà della legge racchiusa nella norma, che il giudice deve applicare (artt. 113, 360, comma primo, n. 3, c.p.c.): è questa, allora, la norma-cardine della disciplina, posto che la esdebitazione, ossia la liberazione del debitore dai debiti residui (art. 142, comma primo, l. fall.), non è un effetto che si produce prima del e indipendentemente dal provvedimento giudiziale, ma è creato proprio e solo da questo (che è, perciò, un provvedimento di accertamento costitutivo: art. 2908 c.c.). Orbene, è evidente che l'espressione «debiti non

soddisfatti integralmente» è riferibile, secondo il «significato proprio delle parole» (art. 12, comma primo, preleggi), soltanto ai debiti (rectius: crediti), ed a tutti i debiti (rectius: crediti), che siano stati pagati in parte (ossia, non integralmente), vale a dire a tutti i crediti ammessi al passivo (perché solo questi possono e debbono essere pagati nel fallimento: ex comb. disp. artt. 52-111 l. fall., crediti prededucibili a parte) parzialmente soddisfatti in sede di ripartizione dell'attivo. Ma se ciò è, ed è inconfutabile, la disposizione dell'art. 142, comma secondo, l. fall., che vieta la concessione del beneficio «qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali», non può non essere interpretata, in stretta correlazione con la testé esaminata disposizione dell'art. 143, comma primo, l. fall., nel senso che il soddisfacimento «in parte» è il soddisfacimento non integrale di tutti i debiti (rectius: crediti), cui si riferisce tale ultima disposizione, e non già il soddisfacimento di una parte, ossia di alcuni o di uno solo, dei creditori concorrenti. Del resto, il legislatore della riforma ha adoperato espressioni pressoché identiche nella riformulazione dell'art. 118, comma, primo, l. fall. («quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura»): in tale disposizione non si può dubitare che ci si riferisca al mancato soddisfacimento di tutti i creditori concorsuali nemmeno per una parte dei loro crediti.

Per altro verso, la pronuncia liberatoria, se deve investire «i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente» (perché la norma fa specificamente questi debiti oggetto del provvedimento), non può estendersi ai debiti per nulla soddisfatti: il più comprende il meno, ma il meno («debiti non soddisfatti integralmente», ossia parzialmente soddisfatti) non può comprendere il più («debiti totalmente non soddisfatti»). Orbene, non si può pensare che la pronuncia liberatoria riguardi solo, tra i debiti che debbono essere soddisfatti nel fallimento, quelli «non soddisfatti integralmente» e non anche i debiti per nulla soddisfatti: dovendo la pronuncia, che il tribunale è chiamato ad emettere, consistere nella dichiarazione di inesigibilità dei «debiti non soddisfatti integralmente» (e non già dei «debiti non soddisfatti»), e dovendo riguardare tutti i «debiti residui» (art. 142, primo comma, prima parte), è giocoforza concludere che essa è possibile solo se tutti tali debiti da dichiarare inesigibili siano stati tutti parzialmente soddisfatti e non è, viceversa, possibile qualora vi siano debiti per nulla soddisfatti, come appunto stabilisce l'art. 142, secondo comma, correttamente interpretato nella ineludibile connessione con l'art. 143, comma primo, l. fall..

Deve, dunque, concludersi che l'espressione «neppure in parte» si riferisce non già al numero dei creditori che ricevono qualcosa (nel senso che nessuno riceve alcunché, per cui, secondo questa prospettiva, l'esdebitazione sarebbe vietata solo se non si facesse luogo ad alcun riparto a favore di alcun creditore), ma alla «parte» di soddisfacimento che i creditori ricevono (nel senso, cioè, che tutti sono almeno in parte pagati).

In definitiva, la condizione oggettiva di cui all'art. 142, comma secondo, l. fall. implica che l'esdebitazione è concedibile solo qualora il fallimento si sia chiuso per ripartizione finale dell'attivo (art. 118, primo comma, n. 3, l. fall.), attuata con un piano di riparto (art. 117 l. fall.), in cui siano utilmente collocati tutti i creditori ammessi al passivo (prelatizi e chirografari), quale che sia la percentuale a ciascuno attribuita.

Tale interpretazione è stata implicitamente (ma inequivocabilmente) recepita dalla Corte costituzionale nella già citata sentenza 30 maggio 2008, n. 181: in essa, invero, si afferma, tra l'altro, che «attraverso l'istituto della esdebitazione, del tutto nuovo nel nostro ordinamento, il legislatore ha inteso dettare una disciplina applicabile, successivamente alla chiusura del fallimento, alle eventuali parti di debito che, all'esito della procedura concorsuale, a causa dell'incompleto adempimento delle obbligazioni del fallito, continuino a gravare su di lui»; e che il tenore letterale dell'art. 143, comma primo, l. fall. «non fa sorgere dubbi che l'effetto della esdebitazione sia quello di escludere la possibilità per i creditori concorsuali rimasti solo parzialmente soddisfatti di pretendere, dopo la chiusura del fallimento, il pagamento del loro residuo credito».

4.2. Nel caso di socio illimitatamente responsabile, dichiarato fallito in conseguenza della dichiarazione di fallimento della società (art. 147 l. fall.), poiché nel suo fallimento concorrono sia i creditori sociali (nei cui confronti egli debba rispondere) sia i suoi creditori particolari (art. 148 l. fall.), la condizione di cui all'art. 142, secondo comma, l. fall. non può evidentemente dirsi realizzata, se non quando tanto gli uni quanto gli altri creditori (ammessi al passivo del fallimento del singolo socio) siano stati parzialmente soddisfatti.

5. In conclusione, nel caso di specie, non essendo stati per nulla soddisfatti i creditori chirografari, il chiesto beneficio non può essere concesso. Non v'è luogo a provvedere in ordine alle spese del procedimento in mancanza di controparti resistenti che abbiano svolto un qualche attività processuale.

P.Q.M.

Visti gli artt. 142 e 143 l. fall., a) rigetta la domanda di esdebitazione proposta da A. A., con ricorso depositato in data 12-1-2010; b) dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese processuali.

Roma, 16-9-2010

Depositato in cancelleria il 21-9-2010

IL CASO.IT